

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michela Pellicelli
Sergio Sala

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
Elio Luosi

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Gennaro Santoro

del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Comunicazioni più snelle per gli studi di settore

La novità. Nuovo software agevola il dialogo tra contribuenti e Fisco in attesa della definitiva abolizione a partire dal 31 dicembre 2017



Diventa più semplice il dialogo Fisco-contribuenti sul fronte degli studi di settore, prima della definitiva abolizione in programma tra un anno

MARCO CONTI

In attesa della loro definitiva abolizione a partire dal 31 dicembre 2017, per i contribuenti soggetti agli studi di settore sono arrivate importanti novità riguardanti la comunicazione (più semplificata) con il fisco, i modelli 2015 e le statistiche aggiornate allo scorso anno. Andiamo con ordine. Sul sito delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) è disponibile un nuovo software («Segnalazioni 2016»), con il quale il contribuente può segnalare alle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze sconosciuti al fisco. Ciò dovrebbe rendere più semplice il dialogo tra i contribuenti e l'amministrazione finanziaria. E' utile ricordare che, come per ogni operatività con il fisco sul web, anche per accedere al servizio «Segnalazioni 2016» occorre essere registrati a Fisconline, l'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (la si trova nella colonna di destra della home page). Il

nuovo software è raggiungibile, partendo dalla home, seguente percorso: Servizi on line (barra blu in alto) - Servizi fiscali - Servizi fiscali con registrazione - Invio di segnalazioni relative agli studi di settore Unico 2016 (periodo d'imposta 2015) - web. Con il nuovo software, spiegano le Entrate, i contribuenti possono predisporre e inviare al fisco una segnalazione, informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni non congrue o che presentano anomalie rispetto all'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2015. Possibile inoltre segnalare informazioni o precisazioni relative all'indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi. Utile in caso di dubbi la Guida alla compilazione presente sul sito delle Entrate.

L'altra novità sul sito delle Entrate dà la possibilità ai contribuenti di poter disporre, nel proprio cassetto fiscale, dei modelli degli studi di settore pre-

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

sentati per il periodo d'imposta 2015 e l'esito relativo allo stesso periodo d'imposta dell'applicazione degli studi di settore, ricalcolato sulla base dell'ultima versione pubblicata del software Gerico.

Sempre sul sito delle Entrate, infine, sono pubblicate le statistiche dei dati degli studi di settore, dichiarati dai contribuenti, aggiornate al 2015. Il sistema offre, anno per anno, una panoramica completa sulla platea di soggetti che applicano gli studi di settore. Per consultare le statistiche, una volta selezionata sulla barra blu (in alto) della home page delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) la voce «Cosa devi fare», seguire il percorso: Dichiarare - Studi di settore e parametri - Studi di settore - Statistiche studi di settore. La stessa pagina contiene il link ai dati statistici relativi agli studi di settore disponibili sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze, periodi d'imposta 2005-2014.

Commercialisti

RISPOSTA N. 891

Per la detrazione occorre certificato del collaudo?

Nel corso del 2016 ho eseguito lavori nella mia abitazione per i quali spettano le detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia. Chiedo se sia necessario che la comunicazione di fine lavori abbia allegato il certificato di collaudo del direttore dei lavori?

— LETTERA FIRMATA

Per beneficiare della detrazione d'imposta per interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo, non occorre essere in possesso del certificato di collaudo. Infatti, ai fini del bonus fiscale, è necessario conservare i documenti individuati dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011: abilitazioni richieste dalla legislazione edilizia; domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti; ricevute di pagamento dell'Ici/Imu, se dovuta; delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali; dichiarazione di consenso del possessore dell'immobile all'esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore, se diverso dai familiari conviventi; comunicazione preventiva all'Asl indicante la data di inizio dei lavori, se necessaria per legge; fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute; ricevute dei bonifici di pagamento. Nella documentazione richiesta non è inclusa la dichiarazione di esecuzione dei lavori né, conseguentemente, il certificato di collaudo.

RISPOSTA N. 892

Elettrodomestici come usufruire della detrazione?

Ho comprato degli elettrodomestici ad ottobre, ma solo la prossima settimana inizieranno i lavori di ristrutturazione del mio appartamento. Posso usufruire nel 2016 della detrazione del 50% per gli elettrodomestici?

— LETTERA FIRMATA

L'agevolazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici spetta per le spese sostenute, dal 6 giugno

2013 al 31 dicembre 2016, dai contribuenti che fruiscono, nel medesimo periodo di imposta, della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio prevista dall'articolo 16-bis del Tuir. L'acquisto deve essere finalizzato all'arredo di un immobile che sia oggetto di ristrutturazione edilizia. Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici possono essere sostenute anche prima di quelle relative alla ristrutturazione dell'immobile, a condizione che siano stati già iniziati i lavori di ristrutturazione dell'immobile cui i beni sono destinati. Pertanto, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per i mobili, anche se non necessariamente le spese di ristrutturazione devono essere sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.

RISPOSTA N.893

Quali modalità per avere l'esonero del canone tv?

Ho venduto di recente l'abitazione principale comprandone una nuova in altro comune. Nella nuova abitazione non installerò alcun televisore. Quali sono i termini e le modalità per richiedere l'esonero dal pagamento del canone?

— LETTERA FIRMATA

Chi non possiede apparecchi televisivi, per essere esonerato dal pagamento del canone tv per tutto il 2017, deve presentare la dichiarazione di non detenzione dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017. La dichiarazione ha validità annuale e va presentata per ogni anno in cui permane la condizione di non detenzione.

RISPOSTA N. 894

I compensi da scrutatore si dichiarano?

Ho svolto l'incarico di scrutatore al referendum del 4 dicembre. Le somme percepite per tale attività vanno dichiarate e sono tassate?

— LETTERA FIRMATA

Tutti i compensi percepiti dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori dei seggi elettorali per le consultazioni politiche, amministrative, europee e per i referendum non sono soggetti a ritenuta d'imposta e non concorrono alla formazione del reddito del percettore.

Notaio

RISPOSTA N. 895

Qualche domanda sulla successione per fratelli e nipoti

Uno zio non sposato, senza figli e con alcuni fratelli viventi, vorrebbe lasciare in eredità i suoi beni ad alcuni nipoti (figli dei fratelli) in parti uguali stendendo un testamento presso un notaio. Se dopo la stesura del testamento, uno dei nipoti designato dovesse mancare prima della morte dello zio, i suoi figli gli succedono automaticamente (per legge) quali destinatari della quota a lui riservata oppure lo zio deve espressamente menzionare questa volontà nel testamento? (Quindi menzionare che, nel caso di premorienza di uno dei nipoti designati, egli vuole che la parte di patrimonio a lui destinata debba passare ai suoi figli).

— LETTERA FIRMATA

Se il testatore istituisce erede per testamento un figlio o un fratello e questi non vuole (per rinuncia) o non può (perché premuore) accettare l'eredità, il diritto di accettare spetta ai discendenti di quel figlio o di quel fratello. Anche se parte della giurisprudenza di merito ha sostenuto il contrario, la Cassazione ha affermato che l'ambito di applicazione della rappresentazione sia circoscritto alle ipotesi sopra indicate, con esclusione dalla rappresentazione dei discendenti dei nipoti. Il notaio incaricato, per evitare l'insorgenza di una controversia, suggerirà sicuramente di inserire nel testamento una sostituzione, prevedendo che in caso di premorienza di uno dei nipoti designati, la quota a lui destinata passerà ai suoi figli.

RISPOSTA N. 896

È consigliabile il testamento olografo?

Mi sto informando su come

TROVA INCENTIVI

**Più competitività per le cooperative
Ancora disponibili fondi regionali**

Non si sono ancora esauriti i fondi regionali destinati a sostenere e sviluppare la competitività delle cooperative, in particolare quelle sociali impegnate nella gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educative di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Interessate alle risorse anche le cooperative di nuova costituzione. Il bando, approvato nel 2010, è ancora aperto ed è incluso nel Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (Frim) dedicato in questo caso alla cooperazione. La domanda di accesso alla linea d'intervento «Cooperazione» va presentata via web pena l'inammissibilità, collegandosi al sito del Sistema Agevolazioni di Regione Lombardia (www.siage.regione.lombardia.it). Le spese devono riguardare progetti per lo sviluppo basati su programmi di ammodernamento e ampliamento produttivo, tecnologico, commerciale, ambientale per la sicurezza dell'ambiente di lavoro e per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, an-

che da parte di cooperative e cooperative sociali costituite da non più di un anno dalla presentazione della domanda di agevolazione. Agevolazione che può essere concessa sotto forma di finanziamento a medio termine o locazione finanziaria. I programmi d'investimento devono iniziare dopo la presentazione della domanda e devono essere ultimati entro un anno (18 mesi per investimenti immobiliari) dalla data di concessione.

La spesa d'investimento ammissibile è compresa tra i 25 mila e un milione di euro (tetto massimo anche qualora l'importo effettivo sia superiore) per programma di investimento.

Per i beneficiari che si sono costituiti da non più di un anno dalla presentazione della domanda di agevolazione, la spesa d'investimento ammissibile è compresa tra i 20 mila e i 250 mila euro (tetto massimo di spese ammissibili anche qualora l'importo sia superiore) per programma d'investimento. Info sul sito della regione (www.regione.lombardia.it), seguendo il percorso: bandi - agevolazioni - Frim Cooperazione.



Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 897

L'apprendistato e il periodo di malattia

Sono un apprendista di un'azienda che applica il Contratto nazionale Commercio e Terziario (Confcommercio) e sono stato costretto ad assentarmi, per malattia, durante il periodo di prova. Chiedo, per tale casistica, l'indennità che deve essere corrisposta a carico del datore di lavoro.

— LETTERA FIRMATA

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi (Confcommercio) prevede, in materia di malattia durante l'apprendistato, il trattamento - diverso rispetto a quello previsto per i lavoratori qualificati - che segue: «Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione vigente: a)

per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d'anno, ad un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto; b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti di cui all'art. 175 della disciplina contrattuale nazionale del terziario, ad un'indennità a carico del datore di lavoro,

pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Le disposizioni di cui alle lett. a) e b) si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova. È possibile quindi ritenere, sulla base di quanto sopra riportato, che l'azienda non debba all'apprendista in prova alcun trattamento integrativo.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 898

**Lavori per vizi nella costruzione
Chi se ne fa carico?**

Nel mio condominio non è ancora scaduta la garanzia decennale del costruttore. Se quest'ultimo non vuole farsi carico di lavori per vizi costruttivi emersi, né vuole rivolgersi all'assicurazione decennale postuma, se noi anticipiamo le spese dei lavori e poi gli chiediamo risarcimento danni, che rischi corriamo? Se nel frattempo fallisse o comunque chiudesse i battenti?

— LETTERA FIRMATA

Consiglio al condominio di rivolgersi a un legale per formare e depositare, nel contraddittorio con il costruttore, un ricorso per accertamento tecnico (Atp) preventivo al fine di fare accertare e descrivere da tecnico nominato dal presidente del Tribunale la situazione dannosa con un computo dei costi necessari per la sua

eliminazione. Solo dopo il deposito della relazione si potrà metter mano agli interventi necessari e richiedere il risarcimento del danno in misura corrispondente, appunto, ai costi per l'eliminazione dei difetti. Se nelle more il costruttore fallisce, una volta accertato il credito, il condominio si può insinuare nella procedura fallimentare.

RISPOSTA N. 899

Quella veranda che mi dà senso di soffocamento

Abito al primo piano di un condominio. Sotto di me è arrivata da circa un anno una nuova famiglia amante della vita all'aria aperta. Di fatti utilizzano molto il loro giardino privato per serate con amici. Il rumore è quello che è, ma per carità non ci faccio caso più di tanto; sono stata giovane anche io. Da questa primavera però questa famiglia ha installato una veranda con tanto di struttura di metallo ancorata alla facciata proprio sotto le finestre di una mia camera e del bagno. Io dalle finestre vedo ora il tetto di tale struttura; è fatto bene, lo ammetto, elegante e solido, ma io mi sento come soffocata e ho paura che esso agevoli l'incursione dei ladri nel mio appartamento e lo ho riferito ai miei vicini. Mi hanno risposto che lo hanno fatto a norma di legge e che lo hanno fatto per avere un po' di privacy e per, bontà loro, non disturbarmi quando fanno le loro cene in giardino. Io però avrei preferito che non lo avessero mai costruito. Lo ho detto all'amministratore, che mi ha risposto di vedere se riusciamo ad andare d'accordo. Mi sento in un vicolo cieco. Cosa posso fare?

— LETTERA FIRMATA

Le norme sulle distanze in materia di vedute sono ritenute compatibili con la disciplina del condominio, sicché sono generalmente applicate dalla giurisprudenza ai rapporti tra i singoli condomini di un edificio, ossia nella loro veste di vicini. Così, il condomino che costruisce una veranda, appoggiandola pur legittimamente al muro perimetrale del condominio, deve rispettare la distanza verticale di tre metri dalle soprastanti finestre, secondo il disposto dell'art. 907 del cc. Tale articolo, peraltro, già opera un bilanciamento tra il diritto di veduta di chi sta sopra e l'interesse obiettivo alla riservatezza di chi sta sotto e accorda la sua preferenza alla salvaguardia del diritto di veduta, in quanto luce e aria assicurano igiene alle abitazioni e soddisfano bisogni elementari di chi ci vive (cfr. Corte Cost., n. 394 del 1999). Lei può pertanto utilmente iniziare a invitare con una raccomandata il Suo vicino a rimuovere tale veranda.

**@Trova
Risposte**

Il tuo quesito **Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista ☐ Consulente del lavoro
☐ Notaio ☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO